



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 agosto 2012 (06.09)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0303 (COD)**

---

**10090/12  
ADD 1**

**MAR 67  
CODEC 1345  
OC 254**

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 14.8.2012**

---

## I. INTRODUZIONE

Il 28 ottobre 2010 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima<sup>1</sup>.

La proposta è stata oggetto di una relazione sull'andamento dei lavori presentata al Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" il 31 marzo 2011. Sono stati sottoposti ai ministri due quesiti al fine di ottenere orientamenti per l'esame della proposta da parte degli organi preparatori del Consiglio<sup>2</sup>.

Il 16 giugno 2011 il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" ha adottato un orientamento generale sulla proposta<sup>3</sup>.

Il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura<sup>4</sup>.

A seguito del voto del Parlamento europeo si sono svolti negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in vista di un accordo sulla proposta. L'accordo è stato raggiunto il 12 aprile 2012 ed è stato successivamente approvato dal Comitato dei Rappresentanti permanenti il 17 aprile 2012 e dalla Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo (TRAN) il 24 aprile 2012.

Tenendo conto del suddetto accordo e a seguito della revisione giuridica e linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il [20 settembre 2012] conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>1</sup> 15717/10.  
<sup>2</sup> 7644/11.  
<sup>3</sup> 11769/11.  
<sup>4</sup> T7-0581/2011.

Nello svolgimento dei suoi lavori, il Consiglio ha tenuto conto del parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>5</sup>. Il Comitato delle Regioni non ha espresso alcun parere.

## **II. ANALISI DELLA POSIZIONE IN PRIMA LETTURA**

### **1. Aspetti generali**

Il regolamento proposto mira ad estendere i compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) al fine di tenere conto di nuove esigenze e sviluppi a livello di Unione e internazionale, in particolare le esigenze risultanti dall'adozione del "terzo pacchetto sulla sicurezza marittima". Un altro dei suoi obiettivi è adeguare la struttura amministrativa dell'Agenzia, in particolare alla luce di una valutazione esterna commissionata nel 2007.

Sebbene il Consiglio convenga con la Commissione in merito all'obiettivo della proposta, vale a dire adeguare alla nuova situazione i compiti e la struttura amministrativa dell'EMSA, la posizione del Consiglio prevede notevoli adeguamenti rispetto alla proposta originaria. In particolare, il Consiglio ritiene che la proposta della Commissione non abbia tenuto sufficientemente conto della necessità di mantenere l'EMSA concentrata sulla sua attività principale, la sicurezza marittima. Secondo il Consiglio è particolarmente importante, in un momento di risorse finanziarie e umane limitate, non disperdere tali risorse in troppi compiti nuovi; le attività dell'EMSA dovrebbero invece concentrarsi sui settori nei quali l'Agenzia ha competenze e strumenti consolidati e riconosciuti. Il Consiglio ha pertanto scelto un approccio che delinea chiaramente gli obiettivi dell'Agenzia. Inoltre, i compiti dell'Agenzia sono suddivisi in compiti fondamentali e compiti accessori. Questi ultimi verrebbero svolti dall'agenzia soltanto a seguito di un esame approfondito dell'efficacia in termini di costi.

In base a questo approccio, la posizione del Consiglio in prima lettura modifica notevolmente la proposta originaria della Commissione, riformulandola e sopprimendo diverse disposizioni.

---

<sup>5</sup> GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.

2. **La posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento in merito ad alcune questioni chiave**

**i) Obiettivi dell'Agenzia**

Il Parlamento ha proposto che l'Agenzia fornisca agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione alla legislazione dell'Unione al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficiente di sicurezza e protezione marittima, utilizzare le loro capacità di assistenza esistenti, prevenire e contrastare l'inquinamento marino, compreso quello provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas, e sviluppare uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere (emendamento 29). Gli obiettivi costituiscono le responsabilità principali dell'Agenzia e devono essere realizzati in via prioritaria (emendamento 30).

Il Consiglio accoglie con favore la descrizione chiara degli obiettivi dell'Agenzia proposti dal Parlamento, nonché la definizione delle priorità in relazione ai compiti. Nella sostanza, entrambi gli emendamenti vanno nella stessa direzione dell'orientamento generale del Consiglio. Inoltre, il Consiglio riconosce che è utile rendere l'agevolazione dell'istituzione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere un obiettivo generale delle attività dell'Agenzia, ove opportuno.

Tuttavia, il Consiglio non è disposto ad accettare l'ampliamento dei compiti dell'Agenzia alla prevenzione dell'inquinamento provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas (si veda il paragrafo 2, punto ii), lettera c) di seguito), e pertanto la relativa parte dell'emendamento del Parlamento non è inclusa nella posizione del Consiglio. Inoltre, il Consiglio considera importante una definizione più chiara delle priorità in relazione ai compiti, e per questo motivo la sua posizione opera una distinzione tra compiti fondamentali e compiti accessori.

## ii) **Compiti dell'Agenzia**

Il Parlamento ha proposto una serie di nuovi compiti per l'Agenzia, i più importanti dei quali sono legati alla formazione della gente di mare, alla lotta contro i "traffici illeciti" e gli atti di pirateria e all'inquinamento provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas.

### *a) Formazione della gente di mare*

La proposta iniziale della Commissione non prevedeva alcun compito specifico dell'EMSA in materia di formazione della gente di mare. Nel suo orientamento generale, il Consiglio non ha modificato la proposta della Commissione a tale riguardo.

Il Parlamento ha tuttavia proposto diversi emendamenti intesi a coinvolgere l'Agenzia nella formazione della gente di mare:

- L'agenzia dovrebbe assistere la Commissione nello sviluppo e nell'attuazione di una politica volta a migliorare la qualità della formazione dei marittimi europei e nella promozione delle carriere marittime (emendamento 35).
- L'Agenzia dovrebbe collaborare con gli Stati membri per raccogliere ed analizzare i dati relativi alle qualifiche e all'occupazione della gente di mare onde permettere lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione della gente di mare a livello europeo (emendamento 41), per coordinare i programmi degli istituti di formazione onde garantirne l'armonizzazione (emendamento 42) e facilitare l'istituzione di un sistema di scambi di tipo Erasmus tra istituti di formazione marittima (emendamento 43).
- Dovrebbe essere inserito un apposito considerando che copra i suddetti compiti (emendamento 20).

Il Consiglio può convenire con il Parlamento sul fatto che l'EMSA potrebbe avere un ruolo nelle questioni relative alla formazione della gente di mare, ma questo non dovrebbe fare parte dei suoi compiti fondamentali, eccetto riguardo alle statistiche, e l'EMSA dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale (articolo 166 del TFUE). Ciò si riflette nella posizione del Consiglio nel modo seguente:

- Come compito fondamentale, l'Agenzia deve facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione raccogliendo e analizzando dati sui marittimi forniti e usati conformemente alla direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare<sup>6</sup> (articolo 2, paragrafo 4, lettera e)).
- Come compito accessorio, l'Agenzia deve, ove opportuno, assistere la Commissione e gli Stati membri facilitando lo scambio volontario di migliori prassi in materia di istruzione e formazione marittime nell'Unione e fornendo informazioni sui programmi di scambio dell'Unione attinenti alla formazione marittima, rispettando nel contempo pienamente l'articolo 166 del (TFUE) (articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera c)). Tale disposizione è ulteriormente illustrata nel considerando 31.

#### *b) Pirateria*

Come nel caso della formazione della gente di mare, la Commissione non ha previsto alcun ruolo per l'EMSA in materia di lotta contro la pirateria o altre azioni illecite rivolte al trasporto marittimo. Nel suo orientamento generale, il Consiglio non ha modificato la proposta della Commissione a tale riguardo.

Il Parlamento, invece, ha ritenuto che la lotta contro la pirateria e i "traffici illeciti" debba essere un compito fondamentale dell'Agenzia. A tale scopo, ha introdotto tre emendamenti:

---

<sup>6</sup> GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

- con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe anche riunire informazioni di base, ad esempio sulla pirateria (emendamento 21);
- occorre che l'Agenzia comunichi all'operazione Atalanta della forza navale dell'Unione europea la posizione esatta delle navi battenti bandiera dell'Unione europea che incrociano in alcune zone pericolose (emendamento 22);
- l'Agenzia dovrebbe appoggiare le azioni intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di lotta ai traffici illeciti e gli atti di pirateria (emendamento 45).

Il Consiglio è al corrente della crescente minaccia costituita dalla pirateria e altre azioni illecite contro il trasporto marittimo, e l'Agenzia ha a disposizione alcuni dati che potrebbero risultare utili a tale riguardo. La posizione del Consiglio riflette tale aspetto includendo tra i compiti fondamentali dell'Agenzia la comunicazione della posizione della nave e dei dati di osservazione della Terra pertinenti alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell'Unione competenti per facilitare l'adozione di misure contro la minaccia di pirateria e di azioni illecite intenzionali. Occorre rilevare che i dati dovrebbero essere forniti soltanto su richiesta e fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione, fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati e in conformità delle procedure che devono essere stabilite o dal consiglio di amministrazione o dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione<sup>7</sup> (articolo 2, paragrafo 4, lettera b)). La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi sarà anch'essa subordinata all'autorizzazione dello Stato di bandiera interessato (articolo 2, paragrafo 4, lettera b), ultima frase). Il Consiglio ritiene particolarmente importante l'uso del termine "azioni illecite intenzionali", ben consolidato e definito nel diritto internazionale e dell'Unione. Inoltre, la posizione del Consiglio fa particolare riferimento alla protezione dei dati, e introduce di conseguenza alcune modifiche all'articolo 4 sul trattamento sicuro delle informazioni confidenziali, al quale né la Commissione né il Parlamento hanno fatto alcun riferimento.

---

<sup>7</sup> GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

Inoltre, il considerando 32 contiene ulteriori elementi per l'interpretazione delle suddette disposizioni.

*c) Inquinamento provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas*

La proposta iniziale della Commissione attribuiva all'EMSA un ruolo limitato nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di petrolio e gas. Nel suo orientamento generale, il Consiglio lo ha reso un compito accessorio, che consiste nell'assistere la Commissione nell'esaminare i requisiti dell'IMO e nel raccogliere informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino. Il Consiglio ha precisato che l'EMSA non dovrebbe svolgere alcuna attività di ispezione o altre attività specificamente connesse all'esplorazione o allo sfruttamento di risorse minerali.

Il Parlamento, d'altra parte, ha adottato numerosi emendamenti riguardanti la prevenzione dell'inquinamento, proponendo in particolare:

- di sopprimere le parole "provocato dalle navi" dai riferimenti contenuti nella proposta relativi alla prevenzione dell'inquinamento (emendamenti 29, 30, 71 e 73);
- di sopprimere la parola "mobili" dai riferimenti all'analisi della sicurezza degli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas (emendamenti 14 e 33);
- di fare riferimento all'utilità della competenza dell'Agenzia per lo sviluppo di orientamenti nella concessione di licenze di attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas (emendamento 24);
- di rendere la prevenzione e la lotta contro l'inquinamento marino, anche quello provocato dagli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, una priorità dell'EMSA (emendamento 29);
- di far sì che l'EMSA fornisca assistenza relativa alla concessione di licenze di sondaggio e produzione di petrolio e gas in ambiente marino (emendamento 37);
- di far sì che l'EMSA assista gli Stati membri negli Stati membri nelle indagini relative ad incidenti che interessano gli impianti marittimi (costieri e offshore), tra cui quelli che interessano gli impianti petroliferi e gassiferi (emendamento 47);

- di far sì che l'EMSA faciliti la cooperazione nel valutare le modalità degli Stati membri in materia di piani di risposta e preparazione all'emergenza in relazione agli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas (emendamento 49);
- di far sì che l'EMSA faciliti la cooperazione nel garantire il controllo da parte di un terzo indipendente degli aspetti marittimi relativi alla sicurezza, alla prevenzione, alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione degli imprevisti (emendamento 50).

In linea con quanto proposto dalla Commissione, il Consiglio ritiene sia fattibile e opportuno attribuire all'EMSA un ruolo nel settore dell'intervento contro l'inquinamento marino provocato da impianti offshore. L'Agenzia dispone delle capacità di intervento per condurre operazioni di bonifica a seguito di fuoriuscita di petrolio, a prescindere che l'inquinamento sia provocato da una nave o da un impianto offshore. Inoltre ha la competenza richiesta in materia di inquinamento da altre sostanze pericolose e nocive per assistere gli Stati colpiti da tale tipo di inquinamento. Il Consiglio ritiene tuttavia prematuro attribuire all'Agenzia un ruolo più centrale nella prevenzione dell'inquinamento da impianti offshore per l'estrazione di gas e di petrolio. Come affermato in precedenza, l'EMSA dovrebbe concentrare le proprie attività in settori in cui dispone di competenze e strumenti consolidati e riconosciuti. Di conseguenza, la posizione del Consiglio non comprende gli emendamenti del Parlamento in merito a tale questione.

Tuttavia, la posizione del Consiglio affronta alcune delle preoccupazioni del Parlamento. In particolare, il Consiglio introduce un nuovo concetto più ampio di inquinamento marino, che comprende non soltanto gli idrocarburi ma anche altre sostanze pericolose e nocive (considerando 3). I compiti fondamentali dell'Agenzia comprenderanno l'utilizzo del suo servizio CleanSeaNet per monitorare la portata e l'impatto ambientale dell'inquinamento marino da idrocarburi provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio (articolo 2, paragrafo 4, lettera g) e considerando 22), che è anche in linea con gli emendamenti 15 e 48 del Parlamento. Come compito accessorio, l'Agenzia potrebbe, ove opportuno, assistere la Commissione nell'esaminare i requisiti dell'IMO e nel raccogliere informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino (articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera e)).

Infine, nel quadro della relazione sull'andamento dei lavori, si invita la Commissione a esaminare il potenziale contributo dell'Agenzia all'attuazione di un futuro atto legislativo sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi, riguardo alla prevenzione dell'inquinamento provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas, tenendo conto delle competenze e degli strumenti stabiliti e riconosciuti dell'Agenzia (considerando 44).

*d) Altri nuovi compiti attribuiti all'Agenzia*

Il Consiglio ha tenuto conto dell'emendamento 38 del Parlamento, con leggere modifiche, attribuendo all'Agenzia il compito di fornire, su richiesta di uno Stato membro, le opportune informazioni risultanti dalle ispezioni dell'EMSA di *organizzazioni riconosciute* al fine di sostenere il controllo delle organizzazioni riconosciute che eseguono compiti di certificazione per conto degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime<sup>8</sup>, fatti salvi i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera (articolo 2, paragrafo 3, lettera c)). Il Consiglio ritiene che tale condivisione delle informazioni da parte dell'Agenzia potrebbe presentare un valore aggiunto per lo Stato membro richiedente.

Il Parlamento ha presentato una serie di emendamenti riguardanti l'istituzione di uno *spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere* e questioni strettamente connesse, quali e-Maritime e il progetto della "cintura blu" (emendamenti 12, 16, 17, 19, 27, 29 e 33).

Il Parlamento ha proposto che l'Agenzia assista la Commissione nello sviluppo e nell'attuazione del progetto della "cintura blu" (emendamenti 16, 17 e 33). Il Consiglio aveva già incluso una disposizione analoga nel suo orientamento generale, ma come compito accessorio. Il progetto della "cintura blu" è pertanto incluso tra i compiti accessori nell'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera a) in quanto parte delle politiche e dei progetti a sostegno della creazione dello spazio marittimo europeo senza barriere.

---

<sup>8</sup> GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

Oltre ad essere elencato tra gli obiettivi dell'Agenzia (articolo 1, paragrafo 3), lo spazio marittimo europeo senza barriere è anche indicato nella posizione del Consiglio nell'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera a) e nei considerando 15, 17, 28 e 45. Ai fini della realizzazione di questo spazio senza barriere, il Consiglio ritiene che la direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri<sup>9</sup> sia particolarmente importante e pertanto uno dei compiti fondamentali dell'Agenzia sarà favorire la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione facilitando la trasmissione elettronica dei dati tramite SafeSeaNet e sostenendo lo sviluppo di un'interfaccia unica (articolo 2, paragrafo 4, lettera i)). Sosterrà inoltre gli Stati membri nell'attuazione di tale direttiva (considerando 15).

Contrariamente alla proposta della Commissione e all'orientamento generale del Consiglio, il Parlamento ha proposto che l'Agenzia non sia coinvolta in compiti legati alle *vie d'acqua interne*. Il Consiglio ritiene tuttavia che potrebbe essere utile attribuire all'Agenzia compiti accessori limitati e ben definiti in merito alla comunicazione di informazioni pertinenti riguardo agli organismi di classificazione delle navi della navigazione interna (articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera f) e considerando 25) e all'esplorazione della possibilità di condivisione delle informazioni tra tale sistema e i sistemi per lo scambio di dati sul trasporto marittimo (articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera b) e considerando 26). Di conseguenza, la posizione del Consiglio non comprende questa parte dell'emendamento 33 del Parlamento.

---

<sup>9</sup> GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.

### **iii) Struttura amministrativa dell'Agenzia**

Uno dei principali obiettivi della proposta della Commissione recante modifica del regolamento sull'EMSA è adeguare la struttura amministrativa dell'Agenzia.

Il Consiglio è ampiamente favorevole all'obiettivo della proposta della Commissione, vale a dire adeguare la struttura amministrativa in linea con i risultati e le raccomandazioni della valutazione esterna del giugno 2008, tuttavia non può condividerne tutti gli aspetti in merito a tale questione. Inoltre, il Parlamento ha presentato numerosi emendamenti.

Le principali divergenze tra le istituzioni riguardano il processo decisionale per le visite negli Stati membri e le ispezioni nei paesi terzi, le disposizioni sull'equilibrio di genere, alcune disposizioni relative ai membri del consiglio di amministrazione (connesse al conflitto di interesse e alla durata del mandato) e la procedura per la nomina del direttore esecutivo e la durata del suo mandato.

#### *a) Visite e ispezioni*

La Commissione ha proposto che la politica in materia di ispezioni dovrebbe essere stabilita mediante un atto di esecuzione e non mediante una decisione del consiglio di amministrazione, come avviene attualmente. A tale riguardo, il Parlamento ha presentato emendamenti affinché la politica in materia di ispezioni sia decisa mediante atto delegato (emendamenti 25, 26, 55, 81, 82 e 83).

Secondo il Consiglio nessuna delle due opzioni è auspicabile. Il sistema attuale funziona egregiamente e il consiglio di amministrazione è l'organo più adatto per stabilire la metodologia delle visite. Tuttavia, il Consiglio ha introdotto un'ulteriore salvaguardia nell'eventualità che la Commissione sia in disaccordo con la metodologia decisa dal consiglio di amministrazione. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve riesaminarla e adottarla, eventualmente modificata, in seconda lettura o con una maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri (articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g) e il considerando 39).

Per quanto concerne gli altri emendamenti proposti dal Parlamento in tale contesto, il Consiglio non ritiene opportuno coinvolgere l'Agenzia nella revisione delle valutazioni di impatto ambientale e nello svolgimento di ispezioni negli Stati membri su richiesta della Commissione (emendamento 54). In relazione all'emendamento 56, il Consiglio conviene che l'efficienza in termini di costi delle misure disposte costituisce un aspetto importante delle conclusioni generali di un ciclo di visite o ispezioni, ma non ritiene necessario includere norme sulla messa a disposizione del pubblico delle relazioni sulle visite, dal momento che le informazioni per il pubblico si trovano altrove nel regolamento (si veda l'articolo 4, paragrafo 2 dell'attuale regolamento).

#### *b) Equilibrio di genere*

La proposta della Commissione non comprendeva alcuna disposizione specifica in materia di equilibrio di genere. Nel suo orientamento generale, nel fare riferimento al direttore esecutivo il Consiglio ha prestato attenzione all'utilizzo di un linguaggio neutro rispetto al genere (in linea con l'attuale regolamento). Il Parlamento ha tuttavia introdotto alcuni emendamenti allo scopo di assicurare una rappresentanza di genere equilibrata in seno al consiglio di amministrazione e al momento dell'elezione del presidente, del vicepresidente e dei rappresentanti dei paesi terzi (emendamenti 8, 88 e 90).

Il Consiglio, naturalmente, condivide il principio dell'equilibrio di genere. All'atto pratico, tuttavia, potrebbe risultare difficile garantire un perfetto equilibrio di genere in seno al consiglio di amministrazione, in particolare nel caso delle amministrazioni marittime più piccole. Per quanto riguarda i rappresentanti dei paesi terzi, l'Unione non può imporre le condizioni di nomina.

Il Consiglio ha tuttavia incluso una disposizione nell'articolo 11, paragrafo 1, che prevede che gli Stati membri e la Commissione devono impegnarsi ciascuno per una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. Inoltre, il considerando 9 contiene la raccomandazione di tenere pienamente conto dell'importanza di garantire una rappresentanza di genere equilibrata nella nomina di membri, nell'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione e nella nomina dei capi dipartimento.

*c) Disposizioni concernenti i membri del consiglio di amministrazione*

La Commissione non ha proposto regole particolari riguardo a eventuali conflitti di interesse in relazione ai membri del consiglio di amministrazione, né cambiamenti dell'attuale mandato (cinque anni, rinnovabile una volta). Nel suo orientamento generale, il Consiglio non ha proposto modifiche della proposta della Commissione a tale riguardo.

Il Parlamento ha proposto l'inserimento di una disposizione specifica sui conflitti di interesse, che obbligherebbe i membri del consiglio di amministrazione a firmare una dichiarazione scritta indicante ogni interesse diretto o indiretto che potrebbe essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Dovrebbero inoltre astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni su tali punti (emendamento 62). Il Parlamento ha inoltre proposto di ridurre il mandato a quattro anni, rinnovabile una sola volta (emendamento 63).

L'attuale regolamento contiene già una disposizione sul conflitto di interessi per i membri del consiglio di amministrazione designati in qualità di professionisti dei settori interessati (articolo 13, paragrafo 4). Il Consiglio ritiene pertanto più opportuno e semplice modificare la disposizione esistente, rendendola applicabile a tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda il mandato dei membri del consiglio di amministrazione, la posizione in prima lettura del Consiglio lo riduce a quattro anni ma lo rende rinnovabile più di una volta, per tenere conto di eventuali difficoltà che alcune amministrazioni marittime potrebbero incontrare nel reperimento di candidati adatti (articolo 11, paragrafo 3).

*d) Procedura di nomina del direttore esecutivo*

Attualmente, il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione e la Commissione ha il diritto di proporre candidati.

La Commissione ha suggerito che dovrebbe avere il diritto esclusivo di proporre candidati. Il direttore esecutivo sarebbe nominato per cinque anni, rinnovabili per non più di tre anni. Inoltre, prima della nomina, il candidato selezionato potrebbe essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Nel suo orientamento generale, il Consiglio ha accettato la durata del mandato proposta (cinque + tre anni). Tuttavia, ritiene che il mandato debba essere rinnovabile soltanto una volta. Inoltre, il Consiglio non conviene con la Commissione in merito al coinvolgimento della commissione del Parlamento prima della nomina del candidato selezionato. Infine, il Consiglio sarebbe disposto ad accettare un diritto esclusivo di proporre candidati attribuito alla Commissione, ma ha introdotto una serie di salvaguardie intese ad assicurare una procedura di selezione aperta, equa e trasparente, che comprendono l'obbligo per la Commissione di proporre almeno tre candidati (articolo 16, paragrafo 1) e la nomina di un osservatore tra i membri del consiglio di amministrazione incaricato di seguire la procedura di selezione della Commissione (articolo 12, paragrafo 2, lettera m)). Il considerando 42 contiene ulteriori elementi per l'interpretazione di tali disposizioni, compreso un riferimento alla tutela dei dati personali.

Il Parlamento ha modificato la proposta della Commissione aumentando l'eventuale periodo di rinnovo a cinque anni (emendamento 72). Inoltre, ha proposto che la commissione del Parlamento sia maggiormente coinvolta nella procedura di selezione attraverso un parere sul candidato selezionato, che dovrebbe essere preso in esame prima della nomina (emendamento 71) e del rinnovo del mandato (emendamento 72).

La posizione in prima lettura del Consiglio fissa l'eventuale periodo di rinnovo a un massimo di quattro anni. Inoltre attribuisce al Parlamento il diritto di invitare il candidato selezionato a uno scambio di opinioni. Tuttavia, il Consiglio non ritiene opportuno coinvolgere il Parlamento o il Consiglio nella procedura di selezione, che dovrebbe essere una prerogativa della Commissione e dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

### 3. Altri emendamenti adottati dal Parlamento europeo

La posizione del Consiglio in relazione ad altri emendamenti del Parlamento non menzionati in precedenza è presentata di seguito.

- Riferimento agli incidenti delle petroliere Erika e Prestige (emendamenti 1 e 2): la posizione del Consiglio comprende una versione leggermente rielaborata di tali emendamenti nei considerando 1 e 2.
- Indicazione delle modifiche dei settori di competenza dell'Agenzia tra le raccomandazioni della valutazione esterna (emendamento 3): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nel considerando 4.
- Riferimento ai compiti prioritari, ai vincoli del bilancio dell'Unione e all'obiettivo di evitare duplicazioni nel giustificare i nuovi compiti dell'Agenzia (emendamento 4): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nel considerando 5, con leggere modifiche.
- La riorganizzazione del personale dell'Agenzia dovrebbe essere coordinata con le agenzie negli Stati membri (emendamento 5), mentre i nuovi compiti dell'Agenzia richiedono un aumento delle sue risorse (emendamento 7): la posizione del Consiglio non comprende questi due emendamenti.
- Alcuni compiti possono essere svolti in modo più efficace a livello europeo (emendamento 6): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nel considerando 7, con leggere modifiche.
- L'Agenzia dovrebbe promuovere una politica di sicurezza marittima dell'Unione attraverso una cooperazione tecnica e scientifica con i paesi terzi (emendamento 9): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nel considerando 12, con leggere modifiche.
- L'Agenzia dovrebbe adottare misure complementari efficaci dal punto di vista dei costi per sostenere la lotta contro l'inquinamento marino, ivi compreso quello provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas (emendamento 10): lo spirito di questo emendamento è riprodotto nel considerando 21.
- I compiti dell'Agenzia dovrebbero essere descritti in modo chiaro e preciso e le duplicazioni dovrebbero essere evitate (emendamento 11): la posizione del Consiglio comprende la sostanza di questo emendamento nel considerando 6.

- Riferimento all'efficacia dell'applicazione e alle sanzioni ai sensi della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni<sup>10</sup> (emendamento 13): la posizione del Consiglio comprende, nel considerando 19, un invito alla Commissione a fornire informazioni sull'efficacia e la coerenza dell'applicazione di tale direttiva.
- Occorre creare sinergie tra le autorità, compresi i servizi di guardia costiera, al fine di contribuire all'istituzione di uno spazio marittimo europeo unico (emendamento 18): la posizione del Consiglio comprende, nel considerando 30, un invito alla Commissione a preparare uno studio di fattibilità sul rafforzamento del coordinamento e della cooperazione per le diverse funzioni di guardia costiera, a rigorose condizioni.
- L'Agenzia e il memorandum d'intesa di Parigi al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo ("MoU di Parigi") dovrebbero cooperare strettamente (emendamento 23): la posizione del Consiglio contiene numerosi riferimenti al MoU di Parigi, compreso uno sulla cooperazione stretta ai fini di una maggiore efficienza (considerando 33 e 38, articolo 2, paragrafo 4, lettera h) e articolo 2, paragrafo 5).
- Riferimento al regolamento finanziario (emendamento 28): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nel considerando 46, con leggere modifiche.
- Fornitura di assistenza tecnica alla Commissione relativa alla sicurezza dei porti (emendamento 31): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento.
- Assistenza alla Commissione nell'aggiornamento e nell'elaborazione delle disposizioni necessarie per partecipare ai lavori di alcune organizzazioni internazionali e regionali (emendamento 32): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento. Secondo il Consiglio, il ruolo dell'Agenzia nel facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo ambito dovrebbe limitarsi all'assistenza tecnica (articolo 2, paragrafo 4, lettera h) e considerando 34 e 35).
- Scambio di informazioni con la Commissione su qualsiasi altra politica che può rivelarsi opportuna nella misura delle competenze e della perizia dell'Agenzia (emendamento 34): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento. Tuttavia, in pratica il punto è contemplato nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) ma in termini più precisi.
- Analisi dei progetti di ricerca (emendamento 36): la posizione del Consiglio comprende la sostanza di questo emendamento (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)).

---

<sup>10</sup> GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

- Assistenza alla Commissione nello svolgimento dei compiti indicati nel regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi<sup>11</sup> (emendamento 39): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento.
- Sostegno a interventi antinquinamento mettendo a disposizione i mezzi tecnici appropriati (emendamento 40): la posizione del Consiglio comprende la sostanza di questo emendamento, ma con una formulazione più precisa (articolo 2, paragrafo 3, lettera d)).
- Fornitura di competenza tecnica nel settore della costruzione navale o in qualsiasi altra pertinente attività connessa con il traffico marittimo, onde sviluppare l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente e garantire un elevato livello di sicurezza (emendamento 44): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento in quanto tale, ma il considerando 24 contiene un riferimento a un trasporto marittimo più rispettoso dell'ambiente in generale.
- Sviluppo e attuazione di una politica macroregionale dell'Unione (emendamento 46): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento.
- Consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore fornendo statistiche, informazioni e dati (emendamento 51): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d).
- Sintesi annuale degli incidenti marittimi (emendamento 91): la sostanza dell'emendamento è inclusa nella posizione del Consiglio (articolo 2, paragrafo 4, lettera c) sulle indagini sui sinistri e gli incidenti marittimi).
- Assistenza tecnica ai paesi destinatari della politica europea di vicinato, ove opportuno (emendamento 53): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento, ma la formulazione dell'articolo 2, paragrafo 5 è molto simile a quanto proposto dal Parlamento.
- Ulteriori condizioni per l'istituzione di centri regionali (emendamento 57): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento, con leggere modifiche (articolo 5, paragrafo 3).
- Numerosi emendamenti che adeguano le procedure di bilancio alle modifiche dei pertinenti atti giuridici (emendamenti 58, 60 e 68, prima parte; emendamenti 70, 74, 75 e 76): la posizione del Consiglio comprende tutti questi emendamenti.

---

<sup>11</sup> GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

- Considerazione del parere del Parlamento europeo nel momento in cui il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta una strategia pluriennale (emendamento 59), consultazione della commissione competente del Parlamento allorché il direttore esecutivo elabora la strategia pluriennale (emendamento 66) e il piano pluriennale di politica del personale (emendamento 67), scambio di opinioni sul programma di lavoro annuale con la commissione competente del Parlamento europeo (emendamento 68, seconda parte): la posizione del Consiglio non comprende questi emendamenti ma fa esplicitamente riferimento al fatto di tenere conto del parere scritto della Commissione (articolo 10, paragrafo 2, lettera c bis)) o alla consultazione della Commissione in merito a tali documenti (articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e a bis)). Inoltre, il direttore esecutivo deve riferire al Parlamento e al Consiglio, in particolare in merito allo stato dei lavori riguardo alla preparazione della strategia pluriennale e del programma di lavoro annuale (articolo 15, paragrafo 3).
- Precisazione dell'esperienza e delle competenze richieste per i membri del consiglio di amministrazione (emendamento 61): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento, ma semplifica il testo facendo un riferimento generale all'esperienza e alle competenze nei campi di cui all'articolo 1, vale a dire gli obiettivi dell'Agenzia.
- Disposizioni riguardanti la quota di voti della Commissione nel consiglio di amministrazione (emendamenti 64 e 65): la posizione del Consiglio non comprende questi emendamenti.
- Elementi da includere nella valutazione esterna dell'Agenzia (emendamenti 77 e 78): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento, con leggere modifiche (articolo 22).
- Studio di fattibilità relativo a un sistema di coordinamento (emendamento 79): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento nell'articolato, ma il considerando 30 contiene un riferimento a tale studio di fattibilità.
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori sugli aumenti di efficacia conseguiti grazie ad un'integrazione più spinta dell'EMSA e del MoU di Parigi e sull'efficacia dell'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/35/CE (emendamento 80): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento nell'articolato. Tuttavia, come indicato precedentemente, contiene diversi riferimenti al MoU di Parigi (considerando 33 e 38, articolo 2, paragrafo 4, lettera h) e articolo 2, paragrafo 5), e nel considerando 19 si fa riferimento a una relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 2005/35/CE.

### **III. CONCLUSIONI**

Nel definire la sua posizione in prima lettura, il Consiglio ha tenuto pienamente conto della proposta della Commissione e della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. Riguardo agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio rileva che un numero considerevole di emendamenti è già stato integrato - del tutto, in parte o nello spirito - nella sua posizione in prima lettura.

---